

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1400/89 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 1989

che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di melanzane originarie della Spagna (eccetto le isole Canarie)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 673/89 della Commissione, del 16 marzo 1989 che fissa, per la campagna 1989 i prezzi di riferimento delle melanzane<sup>(3)</sup>, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 82,00 ECU per 100 kg netti per il mese di maggio 1989;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85<sup>(5)</sup>, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati;

considerando che per le melanzane originarie della Spagna (eccetto le isole Canarie) il prezzo d'entrata così

calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per dette melanzane;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(7)</sup>,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, a norma dell'articolo 136, paragrafo 2 dell'atto di adesione, durante la prima fase del periodo transitorio, il regime applicabile agli scambi tra un nuovo Stato membro e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 è il regime che era applicabile prima dell'adesione;

considerando che l'articolo 140, paragrafo 1, prevede una riduzione delle tasse di compensazione risultanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del 8 % per il quarto anno successivo alla data dell'adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È percepita all'importazione di melanzane (codice NC 0709 30 00), originarie della Spagna (eccetto le isole Canarie) una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 6,19 ECU per 100 kg netti.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 25 maggio 1989.

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.<sup>(3)</sup> GU n. L 73 del 17. 3. 1989, pag. 12.<sup>(4)</sup> GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.<sup>(5)</sup> GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.